Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 13 febbraio 1934 - Anno XII** **Numero 36**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1989.

Modificazioni al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore generale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato:

« Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i Marescialli d'Italia ed i Grandi Ammiragli o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli di Armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), i Generali di Corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra della Regia aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1990.

Approvazione dell'elenco ufficiale della nobiltà italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 972, con il quale venne approvato l'elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, che approva l'ordinamento dello stato nobiliare italiano, in parte modificato dal successivo R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1405;

Visto il R. decreto 10 luglio 1930, n. 974, contenente, tra l'altro, disposizioni circa l'uso dei titoli nobiliari pontifici;

Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Nostro commissario presso la Consulta araldica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'elenco ufficiale della nobiltà italiana che, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, sarà depositato e custodito nell'Archivio della Consulta araldica del Regno, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

I cittadini indicati nel suaccennato elenco, non ancora iscritti nel libro d'oro della nobiltà italiana, di cui all'art. 98 dell'attuale ordinamento dello stato nobiliare, dovranno chiedere la iscrizione dei propri titoli, predicati e stemmi nel detto libro d'oro nel termine improrogabile di anni tre dalla pubblicazione del presente decreto.

Le domande di iscrizione possono essere trasmesse da ogni capo famiglia nei modi e agli effetti degli articoli 109 e 122 del citato ordinamento dello stato nobiliare italiano.

I cittadini che nel suddetto termine non avranno presentano tali domande, e coloro le cui domande fossero state respinte, non saranno più compresi nei successivi elenchi, se non dopo ottenuta l'iscrizione nel libro d'oro.

Art. 3.

Gli iscritti nel libro d'oro della nobiltà debbono inviare alla cancelleria della Consulta araldica del Regno copia autentica degli atti di nascita, matrimonio e morte dei membri delle rispettive famiglie, nel termine di tre mesi dall'avvenimento, versando al cassiere della Consulta araldica L. 5 per ogni annotazione di nascita o di matrimonio o di morte.

Le somme introitate dal predetto cassiere sono dal medesimo versate alla Tesoreria provinciale.

Art. 4.

Gli stranieri residenti o domiciliati nel Regno, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 32 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, sono iscritti in appendice nell'elenco ufficiale.

Art. 5.

L'elenco ufficiale della nobiltà italiana ed i successivi suoi supplementi saranno resi notori nei seguenti modi:

a) un esemplare stampato sarà trasmesso alle Prefetture e alle Intendenze di finanza del Regno, per esservi depositato a disposizione di chiunque voglia prenderne visione;

b) i prefetti del Regno daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi nei modi consueti, e da inserirsi nel foglio periodico degli Annunzi legali delle rispettive Provincie;

c) un esemplare a stampa dello stesso elenco e dei successivi suoi supplementi sarà pure rimesso ai Ministeri, al primo presidente della Corte di cassazione, al presidente del Consiglio di Stato, al presidente della Corte dei conti, alle Procure generali del Re, alle Procure del Re, alle Preture, alle Questure, agli Archivi notarili, all'Archivio di Stato di Roma, alle Commissioni araldiche regionali, alle Regie ambasciate, ai Regi consolati e alle Regie agenzie consolari all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 51. — MANCINI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 116.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 117.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 118.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 1.470.000 per le opere di difesa dell'idroscalo di Ostia dalle corrosioni del mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per le opere di difesa dell'idroscalo di Ostia dalle corrosioni del mare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 119.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 120.

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti della agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

Art. 2.

I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla quale sovraintenderà l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

Art. 4.

Con apposito provvedimento saranno di volta in volta stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze i fondi occorrenti per la esecuzione dei censimenti di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 121.

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al marito, o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2835.
Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, che modifica l'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla parola « quinquagenario » è sostituita l'altra « sessagenario ».

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purchè gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1934, n. 122.

Costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale dei colori organici sintetici e di regolarne l'approvvigionamento e la distribuzione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici.

Il Comitato è composto come segue: un rappresentante del Ministero delle corporazioni, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Comitato di mobilitazione civile, tre rappresentanti dei produttori nazionali di colori organici sintetici e due rappresentanti degli industriali consumatori di detti colori designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le

finanze, ed è presieduto dal Sottosegretario di Stato alle corporazioni designato nel decreto stesso.

Art. 2.

Il Comitato ha per iscopo:

1° di promuovere ogni iniziativa intesa a favorire lo sviluppo della produzione nazionale dei colori organici sintetici;

2° di accertare periodicamente la situazione dell'industria nazionale produttrice di colori organici sintetici;

3° di dar parere sui provvedimenti riguardanti l'industria ed il commercio in Italia dei colori organici sintetici.

Il Comitato stabilirà le norme pel suo funzionamento interno.

Art. 3.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 1, potrà essere costituito un Ufficio per la vendita dei colori organici sintetici, avente personalità giuridica, al quale sarà affidata la vendita esclusiva nel Regno dei detti colori, sia prodotti nel Regno sia importati dall'estero, per conto comune dei produttori e degli importatori.

Art. 4.

Ogni trasgressione delle disposizioni che saranno emanate in esecuzione del presente Regio decreto-legge è punita con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 123.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 562, e la legge 17 giugno 1929, n. 1163, contenenti disposizioni per il Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2143, che approva la costituzione in ente morale dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto 30 marzo 1931, n. 436, che approva lo statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano;

Riconosciuta la opportunità di apportare modifiche al detto statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano composto di sedici articoli e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'annesso statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente statuto approvato con R. decreto 30 marzo 1931, n. 436.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella racolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1934.- Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 32. — MANCINI.

Statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano.

Art. 1.

L'Ente autonomo del Teatro alla Scala istituito in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2143, è disciplinato dalle norme del seguente statuto composto di 16 articoli.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello:

a) di provvedere all'esercizio del Teatro alla Scala, di proprietà del comune di Milano, con spettacoli lirici e concerti degni della tradizione del teatro stesso, esclusa ogni altra manifestazione che non sia di carattere artistico, a norma della convenzione 18 novembre 1930 stipulata dal comune di Milano con l'Ente Scala e con l'intervento del rappresentante del Ministero della educazione nazionale, ed in relazione al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562 (art. 5), convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1163;

b) di organizzare spettacoli e concerti preferibilmente col personale del Teatro alla Scala, ovunque ciò possa contribuire al lustro del Teatro e all'arte italiana.

Art. 3.

Per provvedere all'esercizio annuale del Teatro l'Ente dispone:

a) dei proventi d'esercizio costituiti dagli abbonamenti dei palchi e dalle poltrone e dalla occupazione delle altre parti del Teatro attribuiti colla convenzione indicata alla lettera *a)* del precedente articolo;

b) dei contributi e degli altri finanziamenti del comune di Milano e dei redditi degli immobili di cui alla convenzione medesima;

c) di eventuali altri proventi derivanti dall'attività artistica dell'Ente;

d) dai proventi dell'addizionale 2 % di cui all'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

e) dei proventi dei diritti erariali di cui al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2096;

f) dei contributi della provincia di Milano, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e di quelli eventuali dello Stato o di ogni altro Ente di carattere pubblico e privato;

g) dei proventi e contributi diversi di ogni natura, nonchè delle oblazioni, donazioni, eredità, che possano pervenire all'Ente.

Art. 4.

L'Ente autonomo è amministrato da un Consiglio di amministrazione di otto membri, e precisamente: un rappresentante dello Stato nominato dal Ministero dell'educazione nazionale giusta il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 562; quattro membri nominati dall'Amministrazione comunale di cui uno rappresentante l'Associazione fascista delle industrie dello spettacolo, ed un altro la Federazione dei Sindacati fascisti dello spettacolo; un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa ed un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei musicisti nominato dal Ministero delle corporazioni su designazione della Federazione competente.

Le designazioni di cui sopra sono fatte per il periodo di tre anni e sono riconfermabili.

In caso di dimissioni o di vacanze, che si verificassero durante il triennio, si provvederà a coprire i posti resi vacanti con nomine suppletive dagli Enti a cui spettano tali nomine a norma del presente statuto. I nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i sostituiti fino al compimento del triennio.

Art. 5.

È demandato al Capo del Governo la nomina del presidente del Consiglio, da scegliersi fra i membri del comune di Milano.

È in facoltà del presidente di nominare un vice presidente per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio può nominare un suo membro con funzioni e titolo di « consigliere delegato alla Direzione ».

Qualora il Consiglio non nomini il consigliere delegato potrà designare due dei suoi membri, di cui uno tra quelli di nomina del comune di Milano, che col presidente costituiranno la « Commissione esecutiva » con le speciali funzioni che saranno affidate dal Consiglio.

Le funzioni del presidente, dei membri del Consiglio, dei membri della Commissione esecutiva e del consigliere delegato sono gratuite.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Ente delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Più specialmente stabilisce i periodi annuali di attività del Teatro, approva i programmi di ogni stagione nelle loro linee generali ed i bilanci preventivi e consuntivi, e autorizza il presidente a stare in giudizio nelle cause sì attive che passive.

Nomina in sede di bilancio consuntivo tre revisori dei conti per l'anno successivo e ne fissa l'eventuale emolumento. Uno dei revisori deve essere scelto fra gli oblatori del Teatro.

Esso nomina il personale di Direzione del quale fissa le condizioni e le attribuzioni ed il personale tecnico e amministrativo dell'Ente.

Art. 7.

Il Consiglio ha la sua sede nel Teatro; si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e straordinaria ogni qual volta sia convocato dal presidente per sua iniziativa o su domanda motivata di almeno due membri.

Il Consiglio invita a partecipare alle proprie sedute, con voto consultivo, il funzionario di Direzione secondo la necessità dell'ordine del giorno.

Art. 8.

Il « consigliere delegato alla direzione » se nominato, ha il precipuo incarico di assistere la Direzione del Teatro nella amministrazione ordinaria dell'Ente e di disimpegnare tutti gli incarichi che gli venissero affidati dal Consiglio o dal presidente.

Esso avrà pure la facoltà, sotto la sua personale responsabilità, di adottare le deliberazioni di carattere urgente straordinario, quando per ragioni di tempo non sia possibile convocare il Consiglio, riferendone immediatamente al presidente per informare il Consiglio, alla sua prima convocazione, per ottenere la ratifica del provvedimento.

Art. 9.

Delle adunanze del Consiglio, viene redatto verbale, il quale deve contenere in succinto le discussioni degli oggetti posti all'ordine del giorno e integralmente le deliberazioni e decisioni relative.

I verbali sono stesi dal segretario del Consiglio e trascritti in apposito registro sottoscritti ognuno dal presidente o da chi presiede e dal segretario.

Saranno trascritti in apposito registro con la stessa forma dei verbali consiliari anche le deliberazioni urgenti del consigliere delegato alla direzione di cui all'articolo precedente.

Gli estratti delle deliberazioni che fosse necessario di produrre o di rilasciare, debbono essere dichiarati conformi dal segretario, e vistati dal presidente.

Art. 10.

Segretario del Consiglio è lo stesso segretario generale del Teatro e le sue funzioni non sono per questo incarico retribuite.

Art. 11.

Il presidente rappresenta l'Ente autonomo di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca il Consiglio, lo presiede e dà esecuzione ai suoi deliberati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sedute del Consiglio sono presiedute dal vice presidente, in quanto sia stato nominato, oppure da altro dei consiglieri presente rappresentanti del Comune.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio firmati dal presidente e dal segretario, devono contenere gli oggetti da trattarsi nell'adunanza fissata e saranno comunicati ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi di urgenza nel qual caso il termine è ridotto a 24 ore.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno 4 membri, compreso il presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente ha doppio voto.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

I bilanci ed i conti annuali dell'Ente saranno comunicati in tempo utile al comune di Milano, il quale ha la vigilanza sulla gestione dell'Ente stesso come stabilito dall'art. 10 della convenzione 18 novembre 1930 indicata all'art. 2 del presente statuto.

Art. 14.

Nel caso che l'Ente autonomo venisse a cessare per cessazione dei suoi scopi, tutte le dotazioni del Teatro passeranno di proprietà e disponibilità del comune di Milano.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Ente sarà ricostituito entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente statuto.

Art. 16.

Il presente statuto sostituisce quello precedentemente approvato con R. decreto 30 marzo 1931, n. 436.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 124.

Riduzione del contributo annuo di sorveglianza governativa a carico della Società Anonima Costruzione Esercizio Funivie « S.A.C.E.F. », concessionaria ed esercente la funivia Bologna-San Luca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 12 ottobre 1931, n. 1514, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1931-X, registro 315, foglio 56, con il quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 settembre 1931 fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società Anonima Costruzioni Esercizio Funivie (S.A.C.E.F.) per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea per trasporto, in servizio pubblico, di persone e merci da Bologna a San Luca;

Visto l'art. 14 della predetta convenzione con il quale è stato fissato in L. 2000 il contributo annuo di sorveglianza governativa posto a carico della Società;

Vista la domanda 12 novembre 1933-XII, presentata dalla Società sopraindicata per ottenere la riduzione del contributo medesimo;

Ritenuta ammissibile la chiesta riduzione, stante la particolare comodità e facilità d'accesso che presenta l'impianto per la sua vicinanza all'ufficio delegato alla sorveglianza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo annuo di sorveglianza governativa corrisposto dalla Società Anonima Costruzione Esercizio Funivie (S.A.C.E.F.) concessionaria ed esercente la funivia Bologna San Luca, è ridotto da L. 2000 a L. 1000 a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 34. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1934.

Modificazioni alle norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930, con il quale furono stabilite nuove norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Visti i decreti Ministeriali: 6 dicembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931; 18 novembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931; 30 novembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1932, con i quali furono stabilite disposizioni integrative e modificative delle norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Considerata la opportunità di emanare disposizioni modificative delle norme portate dai decreti Ministeriali suindicati;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Al quarto comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931-X e con decreto Ministeriale 30 novembre 1932-XI, è sostituito il seguente:

« È vietata la esportazione di frutti bagnati, gommati, colpiti dal gelo, asciutti internamente, commercialmente considerati immaturi o passati di maturità, non sufficientemente stagionati (secondo appare dall'aspetto della superficie di taglio del peduncolo e dal grado di turgidità) o troppo stagionati (secondo appare dallo stato di raggrinzimento della buccia), avvizziti, affetti fortemente da fumaggine, coperti

eccessivamente di cocciniglie, di macchie di ruggine, di rameggiature, o deturpati da lesioni profonde anche se rimarginate ».

Art. 2.

È consentito di usare la indicazione « mercantile » in sostituzione della indicazione « terza » prevista per la categoria di selezione di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931-X e con decreto Ministeriale 30 novembre 1932-XI.

L'indicazione « mercantile » potrà essere stampigliata anche sul materiale d'impacco portante già l'indicazione « terza ».

Art. 3.

Al secondo comma del n. 3 dell'art. 7 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931-X e con decreto Ministeriale 30 novembre 1932-XI, è sostituito il seguente:

« Dal 1° marzo al 31 luglio per la Sicilia e la Calabria e dal 1° agosto al 30 settembre per la Campania e le Puglie, nelle spedizioni di limoni con destinazione oltre lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez è prescritto, per l'avvolgimento dei frutti, l'uso di carta velina oleata del peso minimo di gr. 24 per metro quadrato, contenente un minimo del 5 per cento di olio ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(2011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita cons. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 116.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 277632, di annue L. 143,50, intestato a Coco Giovannina di Nazzareno, moglie di Stella Nicolò, domiciliata in Girgenti, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1974)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 34.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	58.325
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	367.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.685
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.62
Cecoslovacchia (Corona)	57.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.65
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.77
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.50
Svezia (Corona)	3.08
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	93.225
Id. 3,50 % (1902)	91.90
Id. 3 % lordo	67.85
Consolidato 5 %	96.80
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.40
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.075
Id. id. id. 1940	106.85
Id. id. id. 1941	107.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.45

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste relativo alla Convenzione doganale del 6 maggio 1933.

Addì 8 febbraio 1934 si è proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche della Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè del Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933.

(2013)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.